

**Sentenza:** n. 16 del 21 gennaio 2010

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 117, 118, 119 Cost., principio di leale collaborazione

**Ricorrenti:** Regione Emilia Romagna, Regione Calabria

**Oggetto:** articoli 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del D.L 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133.

**Esito:** infondatezza delle questioni sollevate

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

Le Regioni ricorrenti, con motivazioni sostanzialmente analoghe, censurano le disposizioni in epigrafe indicate, con le quali - in estrema sintesi - il legislatore statale da un lato, allo scopo di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, dispone la revoca delle risorse afferenti il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) che non siano state ancora impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008; dall'altro lato stabilisce che per le analoghe risorse assegnate alle regioni la disposizione suddetta costituisce principio fondamentale (articolo 6 quater).

Le risorse revocate riguardano quindi sia fondi ministeriali destinati ad essere utilizzati in interventi da realizzare nelle Regioni, sia fondi direttamente a queste assegnati e destinati ad essere impegnati nell'ambito di accordi di programma quadro, incidendo in ambiti di legislazione concorrente o residuale.

In relazione a tale articolo le censure afferiscono alla violazione degli artt. 117 e 119 Cost. nonché alla irragionevolezza della disposizione, alla violazione del principio di affidamento ed alla mancata giustificazione della sua retroattività: si assume infatti che la norma - contrariamente a quanto dal legislatore affermato - non costituisce principio in quanto non lascia spazi di autonomia alle Regioni che possono solo applicarla, restituendo le risorse, senza poter scegliere né le voci da tagliare né le modalità per farlo; la stessa verrebbe poi a privare le Regioni di risorse e sconvolgerne la programmazione, ledendone l'autonomia organizzativa e finanziaria ed incidendo su rapporti già consolidati.

La Corte respinge come infondate le richiamate censure affermando che la disposizione impugnata si inserisce nell'ambito di una manovra finanziaria imposta dall'esigenza di far fronte alla grave crisi economica e finanziaria internazionale ed è dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza concorrente) pur presentando anche elementi riconducibili alla perequazione delle risorse finanziarie (materia di competenza esclusiva statale). L'articolo 6 quater è, secondo la Corte, una disposizione di principio "com'è reso palese dall'obiettivo perseguito (concentrare risorse su

interventi di rilevanza strategica nazionale) sicché essa può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una sia pur parziale compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni”.

Secondo la Corte inoltre “la specificità delle prescrizioni, di per sé, non può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione” ed infine aggiunge che “nella dinamica dei rapporti Stato-Regioni, la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tener conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia.”

Nel caso, l’articolo impugnato dispone la revoca di somme assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate ma che non risultino ancora impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008, prevedendo una nuova programmazione delle stesse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale. Quindi si tratta di un intervento che non viola le competenze regionali in quanto riguarda risorse non ancora utilizzate dalle Regioni e comunque destinate a rientrare nella loro disponibilità sia pure in base ad una nuova programmazione e con coinvolgimento e la partecipazione attiva delle Regioni.

Queste stesse osservazioni valgono ad escludere l’irragionevolezza della norma che non sussiste né per il carattere retroattivo né sotto il profilo della violazione del principio di affidamento. Proprio perché si interviene su somme non utilizzate non è sostenibile che si incida su rapporti già consolidati ed è anzi proprio solo su queste somme che il legislatore poteva intervenire per recuperare risorse.

Con riguardo all’articolo 6 quinquies: questo istituisce un fondo per il finanziamento in via prioritaria di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese) ed al comma 3 individua come principio fondamentale per le Regioni la concentrazione su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007/2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS e dai fondi strutturali comunitari.

Le censure sono analoghe a quelle mosse verso l’articolo 6 quater e del pari sono dalla Corte ritenute infondate.

La norma è per la Corte disposizione di principio in quanto persegue un obiettivo di ampio respiro (concentrazione delle risorse sul potenziamento della rete infrastrutturale) ed individua una priorità in linea con gli indirizzi comunitari. Rientra nel coordinamento della finanza pubblica e lascia adeguati spazi di manovra, in particolare nell’individuazione delle infrastrutture di interesse strategico regionale sulle quali concentrare le risorse e mediante adeguati strumenti di partecipazione. E’ infatti prevista una intesa istituzionale di programma ovvero un accordo tra amministrazioni centrali e Regioni con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e della procedure

amministrative occorrenti per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. “Si tratta dunque di un incisivo strumento di partecipazione che, correlato al parere della Conferenza unificata, attribuisce spazio e ruolo adeguati all’intervento regionale”.

Infine anche con riguardo all’articolo 6 sexies le censure sono ritenute infondate, sul presupposto che la norma - proponendosi la finalità di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse - definisce un complesso procedimento del quale sono momenti qualificanti l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le intese istituzionali di programma previste dalla norma. Risultano quindi stabiliti criteri e obiettivi senza imposizione di vincoli specifici e sono previsti adeguati momenti di partecipazione per le Regioni, cosicché le censure sono respinte.